



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO - Presidente -
LUCIA AIELLI - Relatore -
MARZIA MINUTILLO TURTUR
ANTONIO SARACO
ALESSANDRO LEOPIZZI

Sent.1603/2025
CC- 23/09/2025
R.G.N.21363/2025

Ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 08/05/2025

udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;

lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame;

lette le conclusioni scritte dell'avv. [REDACTED] difensore della ricorrente, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Locri che aveva condannato l'odierna ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 633 e 349 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art 633 cod. pen., sotto il profilo soggettivo, senza considerare che l'imputata, in



precedenza locataria dell'immobile, non era a conoscenza della re-immissione in possesso del proprietario sicchè non poteva essersi verificata la contestata invasione arbitraria (la ricorrente evidenzia tra l'altro che non si era perfezionata la notificazione del preavviso di rilascio ma solo l'atto di precetto da parte del proprietario);

2.2. mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., poiché dell'apposizione di sigilli mancavano i segni esteriori, sconsuendo l'imputata l'avvenuta a re-immissione nel possesso del proprietario;

2.3. vizio di motivazione in relazione al diniego dell'esimente dello stato necessità di cui all'art. 54 cod. pen.

3. Con memoria in data 06/09/2025 il difensore della ricorrente, avv. [REDACTED]

[REDACTED] ha ribadito i motivi di ricorso insistendo per il suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Sia il primo che il secondo motivo sono del tutto aspecifici.

La ricorrente, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 633 e 349 cod. pen., non si confronta con la motivazione della Corte di merito che alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata ha significativamente rimarcato come la donna si fosse introdotta nell'immobile dalla finestra così dimostrando di essere bene a conoscenza dell'altruità del bene e dell'illegittimità della condotta consistita nell'occupazione arbitraria dello stesso, nonché nella violazione dei sigilli, posto che, per l'integrazione del reato *de quo*, non è necessaria la distruzione degli stessi essendo sufficiente la violazione del vincolo di indisponibilità sotteso alla loro apposizione.

Nella specie, la ricorrente introducendosi nell'immobile dalla finestra, ha accettato il rischio di violare il vincolo di indisponibilità del bene a prescindere dalla conoscenza dell'ordine di rilascio.

Sul punto occorre ribadire che l'elemento psicologico del reato di violazione di sigilli è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente (Sez. 3, n. 27134 del 08/04/2015, Pecoraro, Rv. 264305 - 01).

3. Il terzo motivo sulla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato che l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa elementi in alcun modo evidenziati dalla sentenza impugnata che ha rimarcato che la donna rifiutava la possibilità di trovare casa fuori del Comune di [REDACTED] e, dunque,



l'occupazione abusiva rispondeva a mere esigenze di convenienza personale, non suscettibili di valutazione ai fini dell'esimente (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01).

4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2025

Il Consigliere est.
Lucia Aielli

Il Presidente
Andrea Pellegrino

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Andrea Pellegrino

